


LEGENDA

- Limite del territorio comunale
 - Tracciato della variante all'abitato di Borgovercelli
(in fase di realizzazione)
 - Aree di nuovo insediamento e/o completamento
previste dalla variante di piano
 - Aree di completamento di aree azzonate nel PRGC vigente e riconfermate
 - Argini
 - Ubicazione pozzi comunali

CLASSE II
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

CLASSE III
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi anche dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

Classe IIIa - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree alluvionabili da acque di esondazione con battenti idrici >40 cm).

 -fasce di rispetto delle rogge e dei cavi irrigui privati, pari a 25 m. e ridotta a 10 m. nel centro abitato, come previsto dall'Art. 96 punto f) del R.D. 523/1904.

 -fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, pari a 25 m. e ridotta a 10 m. nel centro abitato, come previsto dall'Art. 96 punto f) del R.D. 523/1904.

 -fasce di rispetto dei fontanili, pari a 50 m di raggio.

N.B.: Per tutti i corsi d'acqua, demaniali e non demaniali, è fatto divieto assoluto di intubamento.

Classe IIIb1 - Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio edificato esistente.

Classe IIIb2 - Porzioni di territorio edificate nelle quali, le previsioni del PRGC vigente, sono state sottoposte a "una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica" i cui risultati ne consentono, come previsto dall'Art. 18 delle Norme di Attuazione del P. A. I. (Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n°18 del 26 Aprile 2001), l'edificabilità condizionata all'adozione di misure di mitigazione del dissesto potenziale cui sono soggette (vedi Norme Tecniche di Attuazione del PRG).

Classe IIIb3 - Porzioni di territorio edificate nelle quali, anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico idrogeologico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 in data 26 aprile 2001

"Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra."

(Nel territorio comunale, il limite della Fascia A e della Fascia B coincidono.)

"Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali."

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

"1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti"

"5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art.17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000"

Classi di idoneità		Condizioni di pericolosità	Pericolosità ai sensi della Circolare 7/LAP
II		Aree caratterizzate dalla presenza di terreni sabbioso-ghiaiosi e soggiacenza della falda freatica a limitata profondità	<i>Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D. M. 11 Marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.</i>
a		Aree comprese nelle fasce di rispetto di rogge e cavi, come previsto dall'Art. 29 della L. R. 56/77.	
a		Aree comprese nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, e soggette alle norme dall'Art. 96 del R. D. 523/1904.	<i>Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a insediamenti (arie alluvionabili da acque di esondazione con tiranti idrici di limitata energia e spessore >40 cm). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es. ai parchi fluviali) vale quanto già indicato dall'Art. 31 della L. R. 56/77.</i>
a	Eb	Aree comprese nelle fasce di rispetto dei fontanili, e soggette alle norme dall'Art. 29 del L. R. 56/77.	
a	Eb	Aree non edificate soggette alle norme dall'Art. 9 delle N. d. A. del P. A. I. come previsto dalla Tabella dell'Allegato I della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P. G. R. 8 Maggio 1996 n° 7/LAP.	
III	b ₁	Aree edificate soggette a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno pari a 200 anni.	
III	b ₂	Aree edificate come le precedenti, sottoposte a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica in quanto azionate nelle previsioni del P.R.G.C. vigente; la loro edificabilità è soggetta alle norme dell'Art. 18 comma 7 delle N. d. A. del P. A. I. ed alle prescrizioni di carattere geologico-tecnico definite nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C..	<i>Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'Art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse, per le aree in Classe IIIb1, solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e della avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Per le aree in Classe IIIb2, l'edificabilità è condizionata al rigoroso rispetto delle N.T.A. del piano regolatore e di quanto dettato dal comma 7 dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione del P. A. I..</i>
III	b ₃	Aree edificate in cui a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3 N.T.E.). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.	

Ancorchè diversamente rappresentato la porzione areale individuata con il numero 14 e da intendersi in classe IIIa. Detta classificazione è altresì trasposta sulla Tav.PR 7, in scala 1:2.000.

